

Bruxelles, 3 luglio 2026
(OR. en)

10952/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/1477(NLE)**

**ECOFIN 877
UEM 296
EIB
*ECB***

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Bulgaria

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Bulgaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 126, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

viste le osservazioni della Bulgaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
- (2) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane e sostenibili come mezzo volto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte, sostenibile e inclusiva sorretta dalla stabilità finanziaria, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in termini di crescita sostenibile e di occupazione.
- (3) La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 126 TFUE, precisata nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi¹, che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita, prevede l'adozione di una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE contiene ulteriori disposizioni relative all'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio² stabilisce regole e definizioni precise per l'applicazione di tali disposizioni.

¹ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/2024-04-30>), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio del 29 aprile 2024 (GU L, 2024/1264, 30.4.2024).

² Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/479/2014-09-01>), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 220/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, per quanto riguarda i riferimenti al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 69 dell'8.3.2014).

- (4) Ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 5, TFUE, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, la Commissione deve trasmettere un parere allo Stato membro interessato e informarne il Consiglio. Sulla base della sua relazione adottata a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE e visto il parere del comitato economico e finanziario a norma dell'articolo 126, paragrafo 4, TFUE, la Commissione ha concluso che in Bulgaria esiste un disavanzo eccessivo. Il 25 giugno 2026 la Commissione ha pertanto trasmesso alla Bulgaria un parere in tal senso e ne ha informato il Consiglio³.
- (5) A norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, il Consiglio deve considerare le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Bulgaria la valutazione globale ha portato alle conclusioni che si illustrano di seguito.

³ Per tutti i documenti connessi alla procedura per i disavanzi eccessivi relativa alla Bulgaria si rinvia al seguente sito: https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-governance-framework/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview/bulgaria_en.

- (6) Secondo i dati forniti da Eurostat il 22 aprile 2026⁴, nel 2025 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche della Bulgaria ha raggiunto il 3,5 % del PIL. Sebbene la Bulgaria non abbia comunicato a Eurostat il disavanzo previsto per il 2026, le previsioni di primavera 2026 della Commissione indicavano per il paese la proiezione di un disavanzo per il 2026 al 4,1 % del PIL⁵. Il disavanzo pubblico effettivo nel 2025 e il disavanzo previsto per il 2026 sono superiori e non vicini al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato e per entrambi il superamento non è considerato temporaneo. Secondo le previsioni di primavera 2026 della Commissione, nel 2027 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche continuerà a rimanere al di sopra del 3 % del PIL. L'8 luglio 2025 il Consiglio ha attivato la clausola di salvaguardia nazionale per agevolare l'aumento della spesa per la difesa in Bulgaria nel periodo 2025-2028⁶. Su questo presupposto la relazione della Commissione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE ha ritenuto che il disavanzo del 2025, superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato, sia eccezionale, in quanto interamente giustificato dall'aumento della spesa per la difesa a partire dall'anno di riferimento 2024, mentre così non è per il disavanzo previsto per il 2026, superiore al valore di riferimento.
- (7) Secondo i dati forniti da Eurostat il 22 aprile 2026⁷, nel 2025 il debito delle amministrazioni pubbliche si è attestato al 29,9 % del PIL, ossia al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL. Il criterio del debito stabilito dal trattato risulta pertanto soddisfatto.

⁴ Cfr. euroindicatori Eurostat pubblicati il 22 aprile 2026 (<https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/2-22042026-ap>), a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio.

⁵ Previsioni di primavera 2026 della Commissione europea, European Economy-Institutional Paper 341, maggio 2026.

⁶ Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2025, che consente alla Bulgaria di deviare rispetto ai tassi massimi di crescita della spesa netta stabiliti dal Consiglio a norma del regolamento (UE) 2024/1263 (Attivazione della clausola di salvaguardia nazionale) (GU C, C/2025/3961, 20.8.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/3961/oj>).

⁷ Cfr. euroindicatori Eurostat pubblicati il 22 aprile 2026 (<https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/2-22042026-bp>), a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio.

- (8) Nella relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione ha analizzato anche tutti i fattori significativi come previsto dallo stesso articolo. A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, quando il rapporto debito pubblico/PIL non supera il valore di riferimento, nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in base al criterio del disavanzo si tiene conto dei fattori significativi.
- (9) Nel complesso, per la Bulgaria i fattori significativi esaminati nella relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE sono stati valutati come aggravanti. Tenendo opportunamente conto di tutti i fattori significativi e in particolare del fatto che il disavanzo sta crescendo verso un valore ben superiore al 3 % del PIL nel 2026, nel complesso il criterio del disavanzo, quale definito dal trattato e dal regolamento (CE) n. 1467/97, non è soddisfatto.
- (10) L'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1467/97 stabilisce che, in caso di attivazione di una clausola di salvaguardia nazionale, la Commissione e il Consiglio possono decidere di non giungere a una conclusione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo⁸. Tuttavia, poiché il disavanzo previsto per il 2026, superiore al valore di riferimento, non può essere interamente giustificato dall'aumento della spesa per la difesa a partire dall'anno di riferimento 2024 (cfr. considerando 6), l'articolo 2, paragrafo 5, non si applica,

⁸ In linea con la comunicazione della Commissione del 19 marzo 2025 (C(2025) 2000 final), in caso di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per la spesa per la difesa, la Commissione e il Consiglio possono decidere di non giungere a una conclusione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in caso di disavanzo superiore al 3 % del PIL qualora ciò sia dovuto a un aumento della spesa per la difesa.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Bulgaria esiste un disavanzo eccessivo dovuto al mancato rispetto del criterio del disavanzo.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
